



Pos 8/22
Prot. 283/2023

Giustizia Sportiva

DECISIONE N.RO 01/23

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Antonio AMATO – Componente

Avv. Antonio MENNUNI - Componente

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 10 settembre 2023 a seguito di udienza in pari data per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 9/2022, nei confronti :

del **Sig. Davide CAIANI**, nella sua qualità di **Presidente della Società ASD TT SAN PANCAZIO 1972 VERONA**, per la violazione **degli artt. 10.8 e 10.16** del Regolamento Organico, nonché degli **artt. 2** del Regolamento di Giustizia FITET, e infine per la violazione **dell'art. 2** del Codice di comportamento sportivo del CONI, *"Per aver tesserato, presumibilmente presso la sede della società, la minore Giulia Endrizzi per la ASD San Pancrazio 1972 Verona anche per la stagione sportiva 2022/2023, senza il preventivo consenso scritto dei suoi genitori e senza aver ottenuto valida certificazione medica di idoneità sportiva, quest'ultima, scaduta alla data del 13.6.2022."* così come succintamente descritto nella parte motiva del presente atto, nonché ai sensi e **8 co. 4** del Regolamento di Giustizia a titolo di responsabilità diretta ovvero soggettiva a carico della società **ASD SAN**

ITTF • ETTU





PANCRAZIO 1972 VERONA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante per

la condotta antisportiva tenuta dal proprio tesserato Presidente p.t. Davide Caiani.

Acquisito il fascicolo della Procura Federale;

Sentita la Procura Federale;

Sentito personalmente l'incolpato, in proprio e n.q.;

CONSIDERATO

- che dalla documentazione agli atti risulta ampiamente dimostrato e peraltro esplicitamente ammesso anche dalla parte incolpata che il tesseramento dell'atleta Giulia Endrizzi per la stagione sportiva 2022/23 sia stato effettuato senza aver preventivamente acquisito il consenso scritto dell'atleta ed in assenza di valida certificazione medica di idoneità sportiva;
- che nelle proprie difese il sodalizio incolpato ha contestato che l'atleta fosse minorenni ed ha comunque evidenziato che tale tesseramento era avvenuto per mero errore e che, una volta avvedutosi dell'errore, si era prontamente e fattivamente adoperato per annullare il tesseramento;
- che in effetti fin dalla fine del mese di ottobre 2022 l'atleta risultava svincolata;
- che per effetto di quanto sopra, in data 13.12.2022, la Procura Federale comunicava alla Procura Generale del Coni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione ai sensi dell'art. 64 co. 4 Reg. Giu. FiTeT;
- che con nota in data 19.12.2022 il Procuratore Generale dello Sport evidenziava di non condividere l'intendimento di archiviazione, rilevando la sussistenza di prova certa in ordine all'avvenuta violazione, se pur meramente colposa, delle norme regolamentari previste in materia di tesseramento;

RITENUTO

- che il fatto contestato nel capo di incolpazione risulta pacifico, documentato ed esplicitamente ammesso dagli stessi incolpati;
- che l'età dell'atleta, tesserata in assenza dei necessari presupposti, non rileva ai fini della sussistenza dell'illecito risultando comunque violate le norme regolamentari previste agli artt. 10.8 e 10.16 del Regolamento Organico, così come richiamate nel capo di incolpazione;
- che le motivazioni addotte dagli incolpati a giustificazione dell'illecito contestato non possono assurgere a scriminanti, tenuto conto del fatto che con la richiesta di tesseramento il sodalizio – e per esso il proprio legale rapp.te p.t. – si fa garante nei confronti della Federazione



dell'avvenuta acquisizione e conservazione della firma dell'atleta e di un valido certificato di idoneità alla pratica sportiva;

- che pertanto tali mancate acquisizioni costituiscono violazione disciplinare passibile di sanzione;
- che l'invocata buona fede da parte degli incolpati, in assenza di elementi probatori idonei ad escluderla, può invece essere apprezzata come attenuante, tenuto conto anche e soprattutto della sollecita istanza di revoca del tesseramento prontamente trasmessa dallo stesso sodalizio non appena accortosi dell'errore;
- che ferma restando la responsabilità del sodalizio per il fatto commesso dal proprio legale rapp.te, tenuto conto delle dedotte circostanze attenuanti ed in particolare della oggettiva tenuità della colpa, ritiene il Tribunale di non irrogare sanzioni pecuniarie a carico del sodalizio;

P.Q.M.

Delibera all'unanimità di sanzionare il sig. DAVIDE CAIANI n.q. di Presidente della ASD TT San Pancrazio 1972 Verona, per la violazione dei precetti di cui agli artt. 10.8 e 10.16 del Regolamento Organico, nonché dell'art. 2 del Reg. Giu. Fitet e dell'art. 2 del Codice di Comportamento sportivo del Coni, con la sanzione della ammonizione;

Delibera altresì di sanzionare il sodalizio ASD TT SAN PANCRAZIO 1972 VERONA, in Persona del Presidente pro-tempore con l'analogha sanzione dell'ammonizione.

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate.

Così pronunziato in Roma, 10 febbraio 2023

Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Antonio Amato

Il componente F.to Avv. Antonio Mennuni